**Conto Corrente con la Posta**

 

# UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** — **ROMA - Venerdì, 8 luglio 1927 - ANNO V** — **Numero 156**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**



IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO



# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1369.**

LEGGE 25 novembre 1926, n. **2488.**

**Conversione in legge del R. decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

**E' convertito in legge il R. decreto 7 marzo 1926, n. 541, riflettente alcune aggiunte alla tariffa dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle nostre Colonie.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1370.**

LEGGE 25 novembre 1926, n. **2489.**

**Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228 riguardante l'avanzamento normale del personale delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 24 gennaio 1926, n. 228 riguardante l'avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1371.**

LEGGE 30 dicembre 1926, n. **2490.**

**Conversione in legge del R. decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

**E' convertito in legge il R. decreto 21 febbraio 1926, n. 439, riflettente l'assegnazione straordinaria di 3 milioni al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità.**

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1372.

LEGGE 30 dicembre 1926, n. 2491.

**Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1817, relativo alla destinazione di fondi residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio finanziario 1919-20.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1373.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1072.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1618, concernente il divieto per la città e il territorio di Zara della fabbricazione di tabacchi lavorati similari a quelli di produzione del monopolio italiano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1374.

LEGGE 22 maggio 1927, n. 1073.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, numero 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1375.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1074.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti per il nuovo porto di Venezia a Marghera.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1376.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1075.

**Conversione in legge del R. decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 27 gennaio 1927, n. 127, recante autorizzazione di spesa per esecuzione di lavori e concessione di sussidi in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni del 1926 nella Valle Padana, nelle tre Venezie e nella provincia di Forlì.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1377.

LEGGE 16 gennaio 1927, n. 1076.

**Conversione in legge del R. decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 18 aprile 1926, n. 755, riflettente il trattamento economico del personale attualmente in pensione addetto all'Ispettorato superiore delle opere pubbliche delle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1378.

LEGGE 19 maggio 1927, n. 1077.

**Conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 3 giugno 1926, n. 999, che modifica il R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1379.

LEGGE 19 maggio 1927, n. 1078.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1634, che proroga il termine per l'applicazione dell'ordinamento amministrativo-contabile nei riguardi della Colonia Eritrea e della Somalia Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1380.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1079.

**Conversione in legge del R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguiscono dall'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 14 ottobre 1926, numero 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguiscono a cura dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1381.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1080.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, che approva una convenzione per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1382.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1081.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1383.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1082.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1384.

LEGGE 16 giugno 1927, n. 1083.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 254, concernente la decadenza dei compensi di costruzione delle navi mercantili.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1385.

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1085.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1386.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1084.

**Conversione in legge del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 27 ottobre 1926, numero 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1387.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 927.

**Riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta, e della Federazione nazionale fascista della tessitura serica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 10 gennaio 1927, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico delle Federazioni nazionali di categoria più sotto indicate, ad essa aderenti;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle seguenti Federazioni nazionali di categoria, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1. Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta;

2. Federazione nazionale fascista della tessitura serica.

Sono approvati e vengono allegati al presente decreto, con la firma, d'ordine Nostro, del Ministro proponente, gli statuti delle dette Associazioni.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa la approvazione delle nomine dei dirigenti le Associazioni predette.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni riconosciute a norma dell'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 261, foglio 82.* — CASATI.

**Statuto dell'Associazione serica italiana - Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.**

Art. 1.

E' costituita, con sede in Milano, l'« Associazione serica italiana - Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta - », duratura per un tempo indeterminato.

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria della trattura e della torcitura della seta.

Art. 3.

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, e dalle deliberazioni ed istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Associazione ha per iscopo:

*a*) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con gli interessi della Nazione e della sua attività produttiva;

*b*) di studiare e di risolvere, nei quadri ed in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi all'industria stessa;

*c*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali esercenti l'industria della trattura e della torcitura della seta;

*d*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

*e*) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria della trattura e della torcitura della seta in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

*f*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione istituirà gli uffici e i servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, e i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

Agli effetti sindacali, l'Associazione si propone:

*a*) lo studio e la soluzione dei problemi relativi ai rapporti di lavoro in conformità alle disposizioni legislative e alle istruzioni della Confederazione e col proposito di una proficua collaborazione;

*b*) lo studio e l'applicazione della legislazione sociale e di tutte le opere od iniziative educative e di assistenza dirette a favorire, con spirito di solidarietà e con finalità nazionali, i rapporti tra aziende e loro dipendenti;

*c*) di istituire e far funzionare le Commissioni nazionali eventualmente contemplate dai concordati di lavoro.

Art. 7.

Per gli scopi di tutela economica e tecnica della industria l'Associazione provvede a mezzo di apposito ufficio economico, avente i cómpiti di cui all'art. 28. A tale ufficio saranno inscritti le ditte e gli enti secondo le disposizioni dell'art. 29.

Art. 8.

L'Associazione è formata:

*a*) dalle sezioni composte dalle ditte esercenti l'industria della trattura e della torcitura della seta nelle varie regioni sericole del Regno, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

*b*) dalle ditte isolate esercenti l'industria della trattura e della torcitura della seta in centri sericoli minori, inscritte a dette Unioni territoriali, ma non costituite in sezioni.

L'inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se l'Associazione non intende ammettere qualche sezione o ditta, deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso in ultima istanza ricorso al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente inscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 9.

L'Associazione ha facoltà di suddividere, col consenso della Confederazione, le ditte associate in gruppi, secondo il ramo d'industria a cui appartengono (gruppo filandieri, gruppo filatojeri, ecc.) per lo studio dei problemi di loro particolare interesse.

La loro rappresentanza però nei rapporti esterni spetterà sempre esclusivamente all'Associazione.

Art. 10.

L'adesione all'Associazione importa per le sezioni e le ditte (di cui all'art. 8) un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte che cessino di esercitare l'industria della trattura e della torcitura della seta.

Cessano pure di appartenere all'Associazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

L'inscrizione all'ufficio economico importa pure per le ditte uguale impegno triennale disciplinato dal regolamento speciale da approvarsi dalla Confederazione.

Art. 11.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa. Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 12.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e dai delegati designati dalle sezioni stesse di cui all'articolo seguente.

Concorrono pure a costituire l'assemblea generale venti delegati in rappresentanza dell'ufficio economico nominati da quella riunione, nelle forme stabilite dall'art. 31.

Art. 13.

I delegati delle sezioni sono da queste designati in ragione di un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 500, con un massimo di nove delegati.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 500, senza alcuna limitazione.

Le sezioni avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto all'Associazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio generale dell'Associazione secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 14.

L'assemblea generale è convocata in via ordinaria dalla presidenza dell'Associazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante invito spedito ai singoli interessati almeno 15 giorni prima della riunione, e con avviso possibilmente pubblicato per due volte consecutive nell'organo dell'Associazione; ed in via straordinaria, quando sia deliberato dal Consiglio generale o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni o da almeno trenta soci del reparto economico.

L'assemblea generale è valida quando vi sia presente o rappresentata almeno la metà del numero complessivo dei suoi componenti. Trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione dell'assemblea generale, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea nomina il presidente, i membri del Consiglio generale, i revisori dei conti in numero di tre; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascuno dei partecipanti all'assemblea ha diritto ad un voto. Il diritto di voto può essere delegato mediante mandato scritto ad altro componente dell'assemblea. Nessuno però potrà avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le modificazioni del presente statuto non sono valide se non vengono deliberate dalla maggioranza degli aventi diritto di partecipare all'assemblea ed approvate dalla Confederazione e dagli altri organi competenti a norma di legge.

Art. 15.

Il Consiglio generale è composto di trenta membri, oltre il presidente, eletti dall'assemblea, come all'articolo precedente, che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo, che durano in carica un anno. Nomina inoltre ogni anno altri cinque membri scelti nel suo seno, che col presidente, i vice-presidenti ed il tesoriere-economo costituiscono la Giunta esecutiva.

Art. 16.

Spetta al Consiglio generale lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale.

Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente, quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio generale ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 17.

I contributi sono costituiti:

*a*) dalla quota dei contributi legali stabiliti dal Consiglio generale in base alle norme di legge ed alle istruzioni e deliberazioni della Confederazione;

*b*) dagli eventuali contributi suppletivi, che il Consiglio generale potrà stabilire in sede di approvazione di bilancio, e che in ogni caso non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali sindacali di spettanza dell'Associazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalla Associazione in dipendenza dei contratti di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Associazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Tutte le deliberazioni relative ai contributi sono di competenza del Consiglio generale e vanno soggette alla approvazione della Confederazione e alle altre formalità di legge.

Egualmente spetta al Consiglio generale di deliberare sui bilanci e su tutti gli altri provvedimenti elencati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 18.

Il presidente viene eletto dall'assemblea generale. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei due vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Associazione, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio generale, dell'assemblea generale, del Comitato direttivo e della riunione dell'ufficio economico.

Al presidente spetta la convocazione di ciascuno di questi organi sociali.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti del lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 19.

La Giunta esecutiva:

*a*) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

*b*) delibera sull'ammissione delle sezioni e dei soci;

*c*) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 4;

*d*) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Associazione, eccetto quelle di competenza del Consiglio generale e dell'assemblea;

*e*) delibera sull'applicazione della censura ai soci a termine delle disposizioni dell'art. 26;

*f*) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio generale. I provvedimenti in tale modo presi saranno comunicati al Consiglio generale nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 20.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nelle assemblee che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 21.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 15.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio generale ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 22.

Le sezioni e le singole ditte sono tenute a fornire alla Associazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti della Associazione.

Le sezioni e le singole ditte sono altresì tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Associazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Art. 23.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possano interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni e tutti gli atti e documenti per cui sia richiesto dalla legge, oppure dal presente statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 24.

L'Associazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può con preventiva autorizzazione della Confederazione avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati. Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 25.

L'Associazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

*a*) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

*b*) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 26.

La Giunta esecutiva, su proposta del presidente, ha facoltà di deliberare la censura alle sezioni o soci che non osservino le istruzioni emanate dall'Associazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino all'Associazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni, di ditte componenti le sezioni, e di soci, la Giunta esecutiva ha altresì la facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto confederale.

Art. 27.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni e i soci hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 28.

L'ufficio economico si propone i seguenti cómpiti:

*a*) lo sviluppo di tutte le iniziative tendenti a curare la tutela degli interessi dell'industria della trattura e della torcitura della seta;

*b*) la istituzione di speciali commissioni temporanee e permanenti per determinati obbietti e particolarmente per lo studio dei problemi doganali e tributari;

c) di stabilire accordi, entro i limiti consentiti dalle istruzioni confederali, con altre Associazioni e con le rappresentanze dell'agricoltura, dell'industria e del commercio;

d) di accertare e coordinare gli usi mercantili, riflettenti le sete ed affini, nonchè di redigere norme di contrattazioni;

e) di promuovere e assecondare la istituzione di una Borsa serica la quale avrà istituzione e funzionamento propri e distinti tanto dall'ufficio economico quanto dall'Associazione;

f) la istituzione di un Collegio di probiviri per la risoluzione in via amichevole delle controversie fra esercenti la industria e il commercio delle sete ed affini per fatti attinenti agli stessi;

g) l'assistenza agli associati in pratiche inerenti alla industria;

h) di raccogliere e di diffondere notizie statistiche relative alla produzione, al commercio e al consumo delle sete ed affini, giovandosi di un periodico, quale organo della Associazione, di riviste e di altre pubblicazioni supplementari anche in collaborazione con altri enti.

Art. 29.

Tutte le ditte appartenenti alle sezioni potranno partecipare all'ufficio economico dell'Associazione quali soci effettivi.

Possono in tale ufficio essere soci aderenti anche gli ammassatori e soffocatori di bozzoli, cascamieri, ecc. e le stagionature, quando, come datori di lavoro, siano inscritti a sezioni di Unioni territoriali dipendenti dalla Confederazione e facciano capo all'Associazione agli effetti sindacali.

Possono pure appartenere all'ufficio economico in qualità di soci aggregati le persone o ditte che esercitano industrie od altre attività affini o complementari alla trattura e torcitura della seta, non facenti capo all'Associazione agli effetti sindacali.

L'ammissione dei soci aderenti e aggregati all'ufficio economico è deliberata dalla Giunta esecutiva dell'Associazione.

Se il richiedente non possiede i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione sarà respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

La Giunta esecutiva delibera altresì sull'assegnazione delle ditte alla categoria dei soci aderenti o a quella dei soci aggregati.

Art. 30.

La riunione dell'ufficio economico è formata delle ditte componenti l'ufficio stesso. Ciascuna ditta partecipante alla riunione ha diritto ad un voto.

Art. 31.

La riunione dell'ufficio economico procede annualmente alla nomina dei componenti del Comitato direttivo e di venti suoi rappresentanti che intervengono all'assemblea generale con gli stessi diritti dei delegati delle sezioni, come all'articolo 12.

Art. 32.

L'ufficio economico è posto sotto la vigilanza di un Comitato direttivo presieduto dal presidente dell'Associazione e costituita da 16 membri (di cui all'articolo precedente) dei quali due nominati dalla Giunta esecutiva.

Art. 33.

Il funzionamento della riunione e del Comitato direttivo dell'ufficio economico sarà disciplinato nell'apposito regolamento.

Art. 34.

Per la gestione dell'ufficio economico il Consiglio generale applicherà le seguenti tasse annuali di iscrizione:

a) per i soci effettivi L. 350 all'anno, ridotte però a L. 250 all'anno per chi non ha nè ufficio, nè sede, nè residenza, nè domicilio in Milano; ogni altra persona appartenente alla stessa ditta, che si iscrivesse a socio, godrà di uno sconto di L. 100 sulle cifre qui sopra indicate, che verranno così a diminuirsi rispettivamente a L. 250 e a L. 150;

b) per i soci aderenti L. 250 all'anno;

c) per i soci aggregati L. 200 all'anno.

Art. 35.

L'ufficio economico dell'Associazione potrà costituire proprie delegazioni nei centri sericoli più importanti. Per le tre provincie di Torino, Cuneo ed Alessandria, la delegazione dell'ufficio economico dell'Associazione serica italiana sarà affidata all'Associazione serica e bacologica del Piemonte, con la quale si stabiliranno rapporti disciplinati da speciale regolamento.

Art. 36.

Il segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio generale che ne determina le funzioni e la durata del mandato. Il segretario generale deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche, senza autorizzazione del presidente dell'Associazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario generale, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi sociali della Confederazione e alla direzione dei servizi e uffici dell'Associazione.

Il segretario generale interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Il segretario generale è responsabile del buon funzionamento degli uffici dell'Associazione.

Art. 37.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:*
MUSSOLINI.

---

**Statuto dell'Associazione italiana fra i fabbricanti di seterie (Federazione nazionale fascista della tessitura serica).**

Art. 1.

E' costituita, con sede in Como, l'« Associazione italiana tra i fabbricanti di seterie (Federazione nazionale fascista della tessitura serica) ».

Art. 2.

L'Associazione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dalla Confederazione e dal presente statuto, la rappresentanza nazionale di tutte le ditte datrici di lavoro esercenti nel Regno l'industria della tessitura serica.

Art. 3.

L'Associazione è regolata, oltre che dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Associazione ha per scopo:

*a*) di curare la tutela generale dell'industria per cui è costituita e di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

*b*) di studiare e di risolvere, nei quadri ed in conformità della legge e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi all'industria stessa;

*c*) di promuovere l'unione e la collaborazione degli industriali esercenti l'industria della tessitura serica;

*d*) di promuovere qualsiasi iniziativa (o collaborare alla sua attuazione) la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e loro dipendenti nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

*e*) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti dell'industria della tessitura serica in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

*f*) di esercitare tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale di grado superiore legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizione delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalla Confederazione.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà istituire gli uffici e servizi necessari per lo studio degli argomenti che interessino la produzione industriale da essa specialmente rappresentata, ed i rapporti fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Art. 6.

L'Associazione è formata:

*a*) dalle sezioni di ditte esercenti l'industria della tessitura serica, costituite presso le Unioni territoriali aderenti alla Confederazione;

*b*) dalle ditte esercenti l'industria della tessitura serica inscritte alle dette Unioni territoriali, le quali non si siano potute raggruppare in distinta sezione di categoria.

La inscrizione delle sezioni di cui alla lettera *a*) e delle ditte di cui alla lettera *b*) avviene su domanda della competente Unione territoriale, e, nei casi in cui l'Unione non provveda in proposito, in seguito a disposizione della Confederazione.

Se l'Associazione non intende ammettere qualche sezione o ditta deve sottoporne le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito. Contro le decisioni della Confederazione è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle sezioni e ditte regolarmente iscritte ed in regola col versamento dei contributi.

Art. 7.

L'Associazione ha facoltà, con deliberazione del Consiglio direttivo e col consenso della Confederazione, di suddividere nel proprio seno le ditte ad essa appartenenti in gruppi nazionali corrispondentemente alle specialità dei singoli rami di produzione.

Potrà pure stabilire ordinamenti speciali, da approvarsi dalla Confederazione, per l'esame e la trattazione dei problemi di ordine economico e tecnico.

In ogni caso però la rappresentanza nei rapporti esterni spetta esclusivamente all'Associazione.

Art. 8.

L'adesione all'Associazione importa per le sezioni e ditte aderenti un impegno triennale, che alla scadenza si intende rinnovato per uguale periodo di tempo qualora non pervenga deliberazione di recesso da parte dell'Unione territoriale interessata.

Tale deliberazione non ha effetto se non viene comunicata all'Associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio e non libera le sezioni o ditte interessate dagli impegni ed obbligazioni che avessero assunti precedentemente alla scadenza del triennio.

L'Unione territoriale interessata deve sempre chiedere il recesso per quelle ditte non appartenenti a distinte sezioni di categoria aderenti all'Associazione le quali cessino di esercitare l'industria della tessitura serica.

Cessano pure di appartenere all'Associazione le ditte le quali per qualsiasi ragione non facciano più parte della competente Unione territoriale.

Art. 9.

I rapporti fra l'Associazione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Il funzionamento interno delle singole sezioni è regolato dalle norme stabilite da ciascuna Unione provinciale ed approvate dalla Confederazione.

Art. 10.

L'assemblea generale è formata dai capi delle sezioni associate e da delegati designati dalle sezioni stesse in ragione di un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore ai 500 dipendenti controllati.

Dei delegati fa sempre parte di diritto, ed è compreso nel numero massimo degli eleggibili, il capo della sezione.

Agli effetti della rappresentanza nell'assemblea generale le ditte isolate, non riunite in sezioni, sono considerate come un'unica sezione e nominano un delegato per ogni 1000 dipendenti o frazione non inferiore a 500, senza alcuna limitazione.

Le sezioni aderenti avranno diritto in ogni tempo di sostituire i loro delegati dandone preavviso scritto alla Federazione. Non potranno però nominare delegati muniti di temporaneo mandato o investiti della facoltà di partecipare soltanto a determinate riunioni o deliberazioni.

La determinazione del numero dei delegati spettante a ciascuna sezione è fatta annualmente dal Consiglio direttivo secondo le disposizioni di cui sopra.

Ciascuna sezione, appena avuta comunicazione del numero dei delegati ad essa attribuiti, dovrà provvedere alla designazione dei delegati stessi. Per i delegati delle ditte isolate si procede a votazione per corrispondenza.

Art. 11.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dalla presidenza dell'Associazione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto da almeno un terzo delle sezioni.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà del numero totale dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati purchè però non inferiore ad un terzo del numero totale dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente, i revisori dei conti in numero di due, e i membri del Consiglio direttivo; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Associazione deve seguire sia per il suo funzionamento, sia per la trattazione dei problemi che interessano l'industria, sia per le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le modificazioni al presente statuto non sono valide se non vengono approvate dalla maggioranza dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo è composto di 11 membri eletti dall'assemblea che durano in carica due anni. Esso elegge nel suo seno due vice-presidenti ed un tesoriere-economo.

Il presidente, i vice-presidenti e il tesoriere-economo costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi; straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo di approvare il bilancio preventivo e di deliberare, in base alle istruzioni della Confederazione, la misura dei contributi legali.

Spetta anche al Consiglio direttivo di determinare, in sede di approvazione di bilancio, gli eventuali contributi suppletivi da richiedersi alle sezioni o ditte dipendenti che non potranno eccedere la misura massima del contributo legale di spettanza della Federazione.

Le deliberazioni relative vanno soggette all'approvazione della Confederazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo di deliberare su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza della Federazione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Associazione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Associazione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

Il presidente viene eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-presidenti, dirige e rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

E' di diritto presidente dell'ufficio di presidenza, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e l'ufficio di presidenza.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata con Regio decreto a termini della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 16.

L'ufficio di presidenza:

*a*) coadiuva il presidente nell'espletazione del suo mandato;

*b*) delibera sull'ammissione delle sezioni e delle ditte;

*c*) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 4;

*d*) prende tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Associazione;

*e*) delibera sull'applicazione della censura alle sezioni e ditte associate a termini delle disposizioni dell'art. 23;

*f*) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 17.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati nell'assemblea che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali o institori di aziende aderenti, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 18.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sovraintende il tesoriere-economo eletto dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 12.

Il tesoriere-economo dovrà curare che la gestione del fondo sociale e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio da parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo redige altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 19.

Le sezioni aderenti sono tenute a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Associazione.

Le sezioni sono tenute altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Associazione; per quelle relative ai rapporti di lavoro, tali disposizioni ed istruzioni saranno emanate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Confederazione.

Uguali obblighi hanno le ditte non inquadrate in distinte sezioni provinciali; i rapporti con l'Associazione nell'interesse di tali ditte sono tenuti attraverso l'Unione provinciale di cui fanno parte.

Art. 20.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che anche indirettamente possono interessarla.

E' inoltre tenuta a trasmettere alla Confederazione tutti gli atti, deliberazioni e documenti pei quali sia richiesta dal presente statuto, o dalla legge o dallo statuto e deliberazioni della Confederazione, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 21.

L'Associazione può chiedere alla Confederazione che non conceda l'autorizzazione alla stipulazione di contratti collettivi riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati, senza il suo preventivo assenso, e può, con preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè qualsiasi questione o vertenza riferentesi sempre ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Ha pure facoltà di intervenire a titolo di assistenza nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto di lavoro riferentesi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 22.

L'Associazione può, previa autorizzazione della Confederazione:

*a*) proporre azioni davanti alla Magistratura del lavoro;

*b*) intervenire in ogni stadio o grado di giudizio per tutte le controversie proposte davanti alla Magistratura del lavoro riferentisi ai datori di lavoro da essa rappresentati.

Art. 23.

L'ufficio di presidenza ha la facoltà di deliberare la censura alle sezioni e ditte associate che non osservino le istruzioni emanate dall'Associazione.

In caso di recidiva di tale inosservanza, o qualora risultino all'Associazione fatti di particolare gravità a carico di sezioni e ditte associate, l'ufficio di presidenza ha altresì facoltà di proporre alla Confederazione l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a carico del capo della sezione, delle ditte ad essa aderenti o della sezione stessa previsti dagli articoli 46, 47, 48 e 50 dello statuto confederale.

Art. 24.

Contro l'applicazione della censura a proprio carico le sezioni o le ditte hanno facoltà di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

Il segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Associazione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi della Confederazione ed alla direzione dei servizi ed uffici dell'Associazione.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

Il segretario è responsabile dell'andamento interno dell'Associazione verso l'ufficio di presidenza.

Art. 26.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle istruzioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:
MUSSOLINI.

---

Numero di pubblicazione 1388.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1069.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Giuseppe Garibaldi », in Castrovillari.**

N. 1069. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Giuseppe Garibaldi », in Castrovillari, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *luglio* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 1389.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1053.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « G. Cotta », in Legnago.**

N. 1053. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato « G. Cotta », in Legnago, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 1390.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1054.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Generale Antonio Cantore », in Brunico.**

N. 1054. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Generale Antonio Cantore », in Brunico, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 1391.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1055.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Saffi », in Firenze.**

N. 1055. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « A. Saffi », in Firenze, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio* 1927 - *Anno V.*

Numero di pubblicazione 1392.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 1056.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Cesare Cremonino », in Cento.**

N. 1056. R. decreto 12 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Cesare Cremonino », in Cento, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio* 1927 - *Anno V.*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(1ª *pubblicazione*).

**Smarrimento di ricevuta provvisoria relativa a cartella di credito comunale e provinciale.**

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni dell'art. 54, 2° comma, del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria relativa all'infrascritta cartella di credito comunale e provinciale e che contemporaneamente fu fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le prescritte formalità, si faccia luogo alla consegna della cartella medesima, senza obbligo di ritiro della detta ricevuta.

« Ricevuta provvisoria 8 aprile 1925, n. 259, consegnata dalla Tesoreria centrale all'avv. Manlio Sestito (con domicilio in Roma, via Fontanella di Borghese, 56) in cambio di una cartella al portatore di credito comunale e provinciale 3.75 per cento speciale dell'ex Prestito comunale di Roma — del valore nominale di L. 500 — che esso avv. Sestito presentò alla detta Tesoreria per ottenere il riaffoglio delle relative cedole ».

Si avverte che trascorsi 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta provvisoria n. 259 sarà ritenuta di nessun valore e sarà provveduto alla restituzione, a favore del detto avv. Manlio Sestito, della suindicata cartella, prescindendo dalla esibizione della ricevuta provvisoria stessa.

Roma, 6 luglio 1927 - Anno V

*Il direttore generale*: Viti.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Apertura di ricevitoria telegrafica.**

Il giorno 28 giugno 1927 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Vittore del Lazio, provincia di Frosinone, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**

del 7 luglio 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 71.65 | Oro | 352.79 |
| Svizzera | 351.32 | Belgrado | 32.25 |
| Londra | 88.844 | Budapest (pengo) | 3.19 |
| Olanda | 7.3275 | Albania (Franco oro) | 354.50 |
| Spagna | 311.37 | Norvegia | 4.72 |
| Belgio | 2.5475 | Svezia | 4.895 |
| Berlino (Marco oro) | 4.3325 | Polonia (Sloty) | 203 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.57 | Danimarca | 4.875 |
| Praga | 54.25 | Rendita 3,50 % | 64.30 |
| Romania | 10.95 | Rendita 3 % lordo | 58 — |
| Russia (Cervonetz) | 95 — | Consolidato 5 % | 37.65 |
| Peso argentino oro | 17.59 | Obbligazioni Venezie | 74.95 |
| Peso argentino carta | 7.74 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 62.275 |
| New York | 18.284 | | |
| Dollaro Canadese | 18.27 | | |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## Direzione generale del Debito pubblico

*Perdita di certificati.*

2ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 551680 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Fassio Giuseppe Ettore fu Pietro, domic. a Novara . . . . . . . . . . . . . . . L. per l'usufrutto: Martinetti Cristina fu Giuseppe, ved. di Fassio Domenico. | 525 — |
| » | 149061 | Boglio Silvestro fu Giovanni Battista, domic. a Sant'Albano Stura (Cuneo), vincolata . . . . . . . . . . . » | 262.50 |
| » | 43746 | Inzitari Cannella Luigi di Vincenzo, domic. a Napoli, vincolata. » | 31.50 |
| 3.50 % (1902) mista | 222 | Mastromarchi Gaetano di Vincenzo, domic. a Saracena (Cosenza) » | 35 — |
| » » | 223 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . » | 35 — |
| » » | 224 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 35 — |
| Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Trento il 27 novembre 1923. | 10199 | Boso Ettore e Gisella fu Fortunato « Tamburlo » e Maria Sordo, domic. a Castello Tesino . . . . . . Capitale » | 2,000 — |
| Certificato provvisorio valevole pel ritiro di obbligazioni definitive delle Venezie rilasciato dalla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Treviso il 16 agosto 1923. | 1794 | Tognetti Pietro fu Giovanni e di Cita Teresa e trasmissibile per girata . . . . . . . . . . Capitale » | 600 — |
| 3.50 % | 720573 | Zunini Adriana di Angelo, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Chiavari (Genova) . . . . . . . . . . . » | 136.50 |
| » | 706740 | Tronca Maria Giuseppa di Pasquale, moglie di Possumato Giuseppe, domic. a Gambatesa (Campobasso), vincolata . . » | 73.50 |
| Cons. 5 % | 266919 | Triggiani Pasqua di Vitantonio, minore sotto la p.p. del padre, domic. a Bari . . . . . . . . . . . . » | 85 — |
| 3.50 % | 733536 | Rossi Brigida detta Brigidina di Giuseppe, nubile, domic. in Acqui (Alessandria), vincolata . . . . . . . . . » | 1,295 — |
| 3.50 % (1902) | 12118 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: comune di Mercato S. Severino (Salerno). . » per l'usufrutto: Sac. Salvati Francesco fu Luigi. | 112 — |
| 3.50 % | 693754 | Ficicchia Salvatore Emanuele di Giuseppe, domic. a Vittoria (Siracusa), vincolata . . . . . . . . . . . » | 7 — |
| Cons. 5 % | 109364 | Messineo Rosario fu Leonardo, domic. a Philadelphia . . . » | 50 — |
| » | 109365 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 50 — |
| » | 109366 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 50 — |
| » | 109367 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 250 — |
| » | 118543 | Intestata come la precedente, domic. a Petralia Soprana (Palermo) . . . . . . . . . . . . . . . » | 600 — |
| » | 178633 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 850 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 296803 Solo certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Santulli Filomena fu Salvatore, minore sotto la p.p. della madre Buono Maria fu Pasquale, vedova Santulli Salvatore, domic. a Baiano (Avellino) . . . . . L. per l'usufrutto: Buono Maria fu Pasquale. | 40 — |
| » | 296804 Certificatto di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Santulli Giuseppa fu Salvatore, minore, ecc., come la proprietà precedente . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente. | 40 — |
| » | 296806 | Santulli Giuseppa fu Salvatore, minore, ecc., come la proprietà precedente . . . . . . . . . . . . . . » | 130 — |
| » | 296805 | Santulli Filomena fu Salvatore, minore, ecc., come la precedente . . . . . . . . . . . . . . » | 130 — |
| 3.50 % | 554598 | Serra Giuseppina fu Emilio, minore, sotto la p.p. della madre Concetta Zanga, ved. di Serra Emilio, domic. a Napoli. . » | 21 — |
| » | 639887 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . . » | 192.50 |
| » | 774116 | Serra Giuseppina fu Emilio, minore, sotto la tutela di Stella Decimo fu Leopoldo, domic. a Napoli . . . . . . . » | 70 — |
| Cons. 5 % vecchio | 1131602 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Figli legittimi (maschi e femmine) di Mor Giovanni Battista, Giacomo e Lorenzo fu Giovanni Battista, viventi al giorno della morte di Bassini Amalia fu Tommaso usufruttuaria di questa rendita, rappresentati dall'Amministratore avv. Bortolo Pirlo, domic. a Brescia . . . . » per l'usufrutto: Bassini Amalia fu Tommaso, ved. di Mor Angelo, moglie in seconde nozze di Bruni Giovanni fu Pietro. » | 500 — |

Roma, 30 aprile 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato